

CONTRATTO

**DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER
L'ATTIVITA' DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E
RAPPRESENTAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI PER IL
CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007 – 2013 COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE**

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in Caglia-
ri tra la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, Assesso-
rato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio – Ser-
vizio Autorità di Certificazione e per essa, il Direttore del Servizio pro-
tempore, _____, nato a ____ il _____, C.F. CCCPRI54L18D665R
e _____, nato a _____ il _____, C.F.
_____, domiciliato a _____

VISTI:

- il Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- il Regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo FSE;
- il Regolamento (CE) 1828/2006 che stabilisce le modalità di applica-
zione del Regolamento 1083/2006;
- Il Programma Operativo POR FSE 2007 – 2013 della Regione Sar-
degna CCI 2007IT052PO052 approvato con Decisione della Commissio-
ne C(2013) 4582;

CONSIDERATO CHE:

- La Giunta regionale, con la deliberazione n.22/22 del 7/6/2007, ha

	individuato nel Servizio Autorità di Certificazione la struttura responsabile	
	di svolgere il compito di Autorità di certificazione per il Programma Opera-	
	tivo POR FSE 2007 – 2013 della Regione Sardegna;	
	- per l’attuazione del Programma, si rende necessario supportare	
	l’Autorità di Certificazione nelle fasi del processo di certificazione della	
	spesa del PO FSE attraverso l’implementazione di procedure e strumenti	
	operativi e l’affiancamento nella verifica della completezza e correttezza	
	dei flussi di certificazione che consentano il raggiungimento di un elevato	
	standard qualitativo dei processi implementati;	
	- sulla base dell’art.6-bis, comma 1, della L.R. 13 novembre 1998,	
	n.31, “L’Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti spe-	
	cifici attinenti alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono	
	conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documenta-	
	ta, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando	
	la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede co-	
	noscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale	
	dell’Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accerta-	
	to l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo	
	interno”;	
	- ai sensi dell’art.6-bis, comma 2, della L.R. 31/1998, “Gli incarichi di-	
	sciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non	
	possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola	
	volta nel quinquennio; per l’esecuzione di programmi o di progetti specifici	
	e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti	
	alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione regionale,	

alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo”;

- ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2 bis, della citata L.R. 31/1998, gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/21 del 10 novembre 2009, recante indirizzi interpretativi e applicativi della norma di cui all'art. 6 bis, punto 5, della L.R. n.31/1998, prevede che la verifica in ordine alla presenza all'interno dell'Amministrazione conferente delle figure professionali necessarie per attuare l'obiettivo o il progetto specifico deve essere effettuata nell'ambito della Direzione generale e a cura della medesima;

- la Direzione generale della Programmazione ha accertato l'indisponibilità nel proprio organico della sopra descritta figura professionale con nota prot.n.5384 del 02.07.2012 e, pertanto, si rende necessario conferire ad un esperto un incarico per prestazioni di elevata professionalità, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, della L.R. 31/1998;

- il Servizio Autorità di Certificazione, con determinazione n. 1100/95 del 12/02/2013, ha indetto una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per la selezione di una figura professionale a supporto dell'Autorità di Certificazione;

- la graduatoria della selezione è stata approvata con la determinazione

n.5969/287 del 05/7/2013;

- i candidati classificati al primo e al secondo posto hanno rinunciato all'incarico;

- la dr.ssa Irene Melis si è classificata al terzo posto della graduatoria.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

ART.1

Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Disciplina applicabile

2.1. Con l'accettazione dell'incarico le parti pongono in essere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, soggetto alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 3

Oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico, sede di lavoro

3.1. La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio – Servizio Autorità di Certificazione di qui in avanti "l'Amministrazione", affida a _____, di qui in avanti "il collaboratore", l'incarico di supportare l'Autorità di Certificazione nelle fasi del processo di certificazione della spesa del PO FSE attraverso l'implementazione di procedure e strumenti operativi e l'affiancamento nella verifica della completezza e correttezza dei flussi di certificazione che consentano il raggiungimento di un elevato standard qualitativo dei processi implementati.

In particolare le attività previste saranno riferite:

	❖ alla predisposizione della certificazione della spesa e delle domande di pagamento intermedie e finali;	
	❖ all'attività di controllo finalizzata alla verifica della regolarità della spesa certificata.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono previste a carico del collaboratore le seguenti attività specifiche:	
	❖ Supporto tecnico per la predisposizione della certificazione della spesa e delle domande di pagamento, attraverso l'elaborazione di modelli e tecniche di analisi per la valutazione dei dati di spesa da certificare, di reportistica di ausilio e della modulistica prevista dai regolamenti comunitari in materia;	
	❖ Supporto tecnico per la formulazione delle previsioni di spesa;	
	❖ Supporto tecnico per la definizione di procedure e flussi informativi connessi alle attività di certificazione della spesa (procedure di acquisizione delle certificazioni di spesa, procedure di recupero, procedure di verifica, procedure di certificazione, procedure informative, etc.);	
	❖ Supporto tecnico e strumenti operativi finalizzati alle attività di verifica delle certificazioni di spesa, all'analisi delle attività di controllo svolte da altri organismi e al trattamento dei relativi esiti (modalità di controllo, check list di verifica, strumenti di monitoraggio delle verifiche effettuate, etc.);	
	❖ Affiancamento all'Autorità di Certificazione per la gestione dei rapporti con l'Unione Europea e con le Autorità nazionali e locali competenti nelle attività di coordinamento, gestione, sorveglianza e controllo del Programma.	

3.2. Le attività sopra richiamate, di carattere continuativo, saranno svolte sotto il coordinamento del Direttore del Servizio e prevalentemente in affiancamento ai funzionari che operano nell'ambito dello stesso Servizio.

3.3. La sede di lavoro è Cagliari, presso l'Assessorato regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Direzione Generale.

Art. 4

Obblighi del Collaboratore

4.1 Nell'espletamento dell'incarico il Collaboratore deve prestare la propria attività coordinata e continuativa presso l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fornendo le prestazioni che gli verranno affidate sulla base di un piano di lavoro.

4.2 Il Collaboratore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'Amministrazione ovvero proveniente da altre amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.

4.3 Nel periodo di vigenza del contratto il collaboratore non potrà svolgere alcuna prestazione professionale incompatibile con l'attività oggetto del citato contratto rispetto all'oggetto della prestazione, ai modi ed ai tempi di esecuzione. Il venir meno di tale obbligo potrà comportare, secondo valutazioni motivate dell'Amministrazione, l'interruzione del rapporto di collaborazione.

4.4 Il contratto non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato e non è utile ai fini dell'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

Obblighi della Regione

5.1 L'Amministrazione mette a disposizione del Collaboratore le strutture e i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico attribuito.

Art. 6

Decorrenza e durata dell'incarico

6.1 La durata dell'incarico è fissata in 25 mesi, salvo le eventuali proroghe ai sensi dell'art.6-bis, comma 2, della L.R. 11 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 06.11.2013 e comporterà un impegno annuo di 215 giornate uomo.

Art. 7

Corrispettivo

7.1 Il compenso annuo lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico dell'Amministrazione è stabilito in euro 35.000,00 (trentacinquemila,00). Restano a carico del collaboratore gli oneri previdenziali e fiscali a suo carico dovuti per legge.

7.2 Il compenso verrà erogato con cadenza mensile, subordinatamente alla presentazione da parte del collaboratore di una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal Direttore del Servizio.

7.3. Per la liquidazione delle spese di missione saranno rimborsate le spese debitamente documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo la disciplina stabilita per i dipendenti dell'Amministrazione del

ruolo unico regionale, ad eccezione della diaria di missione, non dovuta.

Art. 8

Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative

8.1 L'Amministrazione provvederà al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative sull'importo erogato al Collaboratore.

8.2 A tal fine l'Amministrazione si impegna ad assicurare il Collaboratore all'INAIL entro le scadenze normativamente previste.

8.3 Il Collaboratore si impegna ad iscriversi all'apposita gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 entro i termini fissati dalla suddetta legge.

8.4 Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, il Collaboratore si impegna, ove possibile, a darne comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento, al fine di permettere all'Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a motivi di salute, il Collaboratore dovrà tempestivamente presentare la relativa documentazione sanitaria.

8.5 In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai trenta giorni e comunque non oltre i novanta giorni, per eventi di cui al precedente §. 8.4, il rapporto di collaborazione si intende sospeso ad ogni effetto per la durata effettiva di sospensione. In caso di periodo superiore ai novanta giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente incarico.

Art. 9

Cessazione del rapporto

9.1 Il Collaboratore potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di trenta giorni mediante lettera raccomandata a.r. L'Amministrazione potrà revocare l'incarico per gravi e/o persistenti inadempimenti degli obblighi assunti dal Collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto, mediante provvedimento motivato anche ai sensi del precedente punto 8.5.

9.2 All'atto della cessazione del rapporto del presente incarico, per qualsiasi causa, l'Amministrazione non corrisponderà al Collaboratore alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione.

9.3 Nell'ipotesi di cui al precedente § 9.1. il Collaboratore avrà diritto al compenso di cui al precedente art. 7, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

Art. 10

Rinvio a norme di legge

10.1 Per quanto non previsto nel presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Cagliari,

Il Direttore

Il collaboratore

del Servizio Autorità di Certificazione